



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 8 novembre 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet: [http:// www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 (causa lavori in corso nel Palazzo della Giunta Regionale). Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Il Castello di Serralunga d'Alba

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 4 Leggi e regolamenti
- 12 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 12 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pubblici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione del B.U. tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si dà corso alla pubblicazione. La Direzione del

Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo cagionata da disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° novembre 2004)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + Procedura WEB	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

BILANCIO

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003. pag. 4

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 30.

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005. pag. 5

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale. pag. 7

COMMERCIO

D.G.R. 2 novembre 2004, n. 58-13841

Centri di Assistenza Tecnica al Commercio (CAT) - Art. 16 della L.R. 28/99 - Programma di intervento inerente i criteri e le modalità per l'ampliamento e l'innovazione delle attività dei CAT anche tramite specifici progetti, per la costituzione e l'inizio attività di sedi locali e decentrate - Spesa Euro 300.000,00 (Capitolo 26109/2004) pag. 12

NOMINE

D.P.G.R. 2 novembre 2004, n. 117

Sezione di quadrante del Comitato Regionale di Controllo di Novara. Sostituzione componente effettivo pag. 12

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.

(Entrate di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2003, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in euro 10.755.764.605,42 delle quali sono state riscosse euro 8.615.850.904,73 e restano da riscuotere euro 2.139.913.700,69.

Art. 3.

(Spese di competenza)

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a euro 10.723.727.946,35. I pagamenti effettuati ammontano a euro 8.136.600.702,10 e ne restano da pagare euro 2.587.127.244,25.

Art. 4.

(Residui attivi dell'esercizio finanziario 2002 e precedenti)

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 3.165.599.708,00 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2003 in euro 2.973.052.557,51 per un minor importo di euro 192.547.150,49. Le somme riscosse sono state euro 985.411.493,85 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 1.987.641.063,66.

Art. 5.

(Residui passivi)

1. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 2.895.730.948,41, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2003 in euro 2.759.425.458,04 per un minor importo di euro 136.305.490,37. Le somme pagate sono state euro 1.461.287.270,03 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.298.138.188,01.

Art. 6.

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2003 (articolo 2) euro 2.139.913.700,69;

b) rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (articolo 4) euro 1.987.641.063,66 totale euro 4.127.554.764,35.

Art. 7.

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2003 (articolo 3) euro 2.587.127.244,25;

b) rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) euro 1.298.138.188,01 totale euro 3.885.265.432,26.

Art. 8.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è determinato in euro 4.145.722,05 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:

- fondo di cassa chiusura dell'esercizio finanziario 2002 euro 771.295,60;

- riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2003 euro 9.601.262.398,58;

- pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2003 euro 9.597.887.972,13;

- fondo di cassa finale esercizio 2003 euro 4.145.722,05.

Art. 9.

(Situazione finanziaria)

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è accertato un avanzo finanziario di euro 246.435.054,14 come risulta dal seguente prospetto:

- fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 euro 4.145.722,05;

- ammontare dei residui attivi euro 4.127.554.764,35;

- ammontare dei residui passivi euro 3.885.265.432,26;

- avanzo finanziario euro 246.435.054,14.

Art. 10.

(Elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità - articolo 4 legge regionale 7/2001), si allega l'elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale (allegato C).

Art. 11.

(Attività finanziarie e patrimoniali)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 4.726.946.022,88.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.206.898.497,83.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 641.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 13 maggio 2004.

- Assegnato alla I commissione in sede referente in data 13 maggio 2004.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 29 settembre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in aula il 26 ottobre 2004 con 30 voti favorevoli, 7 voti contrari e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 36 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità - art. 4 legge regionale 7/2001) è il seguente:

“Art. 36 (Predisposizione)

1. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto del bilancio la Direzione regionale competente:

a) procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa della gestione della competenza e sulla base delle scritture contabili tenute dalla Regione e della documentazione profferta dal tesoriere, alla rilevazione delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti e di impegni, ordinazioni e pagamenti; procede, analogamente e per i movimenti previsti, per quanto concerne la gestione dei residui;

b) relativamente alla gestione dei residui, determina i residui passivi da cancellare dal bilancio per effetto di perenzione amministrativa nei termini indicati nell'articolo 23, comma 8; procede, contestualmente, all'esame dei residui perenti dei precedenti esercizi al fine di accertare se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche;

c) sulla base delle rilevazioni e valutazioni effettuate, determina l'esatto ammontare delle somme da iscrivere come risultanze effettive della gestione della competenza del bilancio, delle somme da trasferire alla gestione dei residui, delle somme della gestione dei residui da conservare nella stessa gestione e delle somme che contribuiscono alla determinazione del saldo finanziario del bilancio in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione;

d) ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001, determina l'articolazione dell'avanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;

e) per quanto concerne la gestione della cassa procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, alla rilevazione, in termini di versamenti e pagamenti, delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce registrandole come movimenti effettivi del conto del bilancio;

f) acquisisce dal tesoriere della Regione, ove non ancora pervenuti, i titoli dell'entrata e della spesa non estinti per l'annullamento e il trasporto a carico della gestione dei residui dell'esercizio in corso;

g) procede alla definizione e alla chiusura al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce delle operazioni del fondo economale e delle aperture di credito dei funzionari delegati.

2. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto generale del patrimonio la Direzione regionale competente:

a) procede alla ricognizione dei beni indicati nell'articolo 37, quali risultanti anche dalla classificazione stabilita dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);

b) applicando i criteri di valutazione indicati nell'articolo 38, determina la consistenza delle componenti da iscrivere tra le attività e le passività del conto, sulla base delle risultanze già in suo possesso ovvero acquisendole dai competenti uffici;

c) procede alla ricognizione dei crediti di modesto importo e dei crediti di difficile esazione al fine di proporre rispettivamente la cancellazione, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 7/2001, ovvero il trasferimento al conto generale del patrimonio, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della l.r. 7/2001, conto nel quale permangono sino al compimento dei termini di prescrizione.

3. I manuali di cui all'articolo 3 indicano le ulteriori modalità per la predisposizione del progetto del rendiconto generale.”

I documenti contabili allegati alla Legge Regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (ndr).

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 30.

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, pari a euro 246.435.054,14, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)

1. È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per l'anno 2003.

2. Agli oneri ricadenti sull'anno 2004 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (capitolo 15862) e UPB 09023 (capitolo 30082) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 4.

(Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è autorizzato il ricorso all'indebitamento per finanziare i contributi agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre 2003 risultanti dal prospetto di cui all'allegato B.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)

1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono trasferiti all'anno 2005:

- 06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022 - 21042 - 22042 - 22052 - 22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032 - 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.

Art. 6.

(Anticipazioni finanziarie)

1. È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, l'anticipazione con risorse regionali delle rate relative all'anno 2004 del mutuo con oneri a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi "Torino 2006", stipulato nell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 663.

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 settembre 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 settembre 2004.

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 13 ottobre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 è il seguente :

" Art. 3. (Disposizioni in materia di finanza regionale)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

"21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale."

- Il testo dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) è il seguente :

"Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.)

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio."

Nota all'articolo 6

Il testo dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006") è il seguente :

"Art.10 (Risorse finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002 .

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma .

3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo.

4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi

stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

5. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni .".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali) (Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis)".

I documenti contabili allegati alla Legge Regionale sopra riportata saranno pubblicati su Supplemento al Bollettino Ufficiale 11 novembre 2004 n. 45, Parte I (ndr)

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:

"Art. 1 bis (Deroga alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte")

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 30, comma 1, della l.r. 7/1981, le licenze di pesca di tipo B previste dall'articolo 9 della l.r. 7/1981, qualora siano rilasciate a cittadini stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo, ai cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché a tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, previa documentazione o autocertificazione della sussistenza di detti presupposti, non sono soggette al pagamento delle tasse indicate dall'allegato A della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dal numero d'ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle

concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) né ad alcun tributo od onere regionale comunque denominato.

2. Il minor gettito erariale regionale derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in euro 25.000,00, è compensato riducendo le risorse stanziare nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 nell'Unità Previsionale di Base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).".

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), l'esenzione dalla tassa automobilistica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli autoveicoli indicati nella predetta disposizione regionale si applica la disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale.".

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis (Disposizioni in materia di canoni)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 38, della l. 350/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 l'introito dei proventi dei canoni derivanti dall'utilizzazione delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è annualmente trasferito alla Provincia medesima.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 38, della l. 350/2003 sono definite mediante specifico accordo di programma che determina altresì l'entità della riserva sull'importo da trasferire per il finanziamento delle attività regionali di monitoraggio e studio in materia di risorse idriche.".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 19 bis (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato)

1. L'articolo 22 della l.r. 21/1997, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal seguente:

" Art. 22 (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigianale)

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EPAB) e all'EPAB Formazione.

2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dagli enti di cui al comma 1, per l'attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

a) incoraggiare l'esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;

b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;

c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell'attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario ed imprevisto;

d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale,

e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La concessione ed erogazione dei contributi è disposta dietro richiesta dell'EPAB e dell'EPAB Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario in esso previste.

5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.

6. Per l'anno 2004 la richiesta di contributo dell'EPAB, per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), è presentata entro il 30 novembre 2004.

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e) sono ammissibili ai contributi regionali 2004 le somme erogate dall'EPAB a partire dal 1° gennaio 2004".

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 23 bis (Disposizioni in materia di presidi socio-assistenziali)

1. In attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), che ha disposto l'abrogazione della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali), ed a modifica dell'Allegato A della l.r. 9/2004, lo stanziamento relativo al capitolo 20640 inserito nell'UPB 30032 (Politiche sociali - Rete delle strutture qualità servizi - Titolo II - Spese d'investimento) è ridotto di euro 171.557,09, che sono trasferiti sul capitolo 20480, appartenente alla medesima UPB.".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 25 bis (Variazione della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 "Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" e della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 "Legge finanziaria per l'anno 2003")

1. Dopo le parole "il bilancio consuntivo di esercizio" del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 8/1995, viene inserito quanto segue:

" , corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario,".

2. L'articolo 16 della l.r. 2/2003 è abrogato."

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 25 ter (Sostituzione del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 "Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi - CIOV")

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 11/2004 è sostituito dal seguente:

"1. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà, da parte della Regione Piemonte, dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all'articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 28 bis (Infrastrutture)

1. Si incrementa, per l'anno 2005, di 2 milioni di euro l'UPB 26022 (Trasporti - Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese di Investimento) - capitolo 25116 - per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo al potenziamento del ponte sul fiume Ticino in località Oleggio (NO).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento)."

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 34 bis (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58")

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, dopo le parole "i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale" le seguenti: "secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, in fine le parole: "in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2004 sono aggiunte dopo le parole: "Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale" le seguenti: "in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 34 ter (Esercizio del diritto di prelazione)

1. E' autorizzata la concessione di un contributo di 500.000,00 euro al Comune di Miasino affinché possa esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di "Villa Nigra" in Miasino ai sensi ed attuazione dell'articolo 62

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Per l'attuazione di quanto autorizzato dal comma 1 è istituito apposito capitolo con la dotazione di 500.000,00 euro all'interno dell'UPB 31992 (Beni culturali - Direzione - Titolo II - Spese di investimento).

3. Alla copertura della maggior spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento)."

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 34 quater (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) è prorogato sino al 30 giugno 2005. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

2. il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 è prorogato sino al 30 giugno 2005."

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 34 quinquies (Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)

1. Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi "Torino 2006" è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 54,5 milioni di euro.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2005."

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

"Art. 34 sexies (Interventi in materia di edilizia residenziale)

1. E' prevista, per l'anno 2005, l'iscrizione della somma di 7 milioni di euro nell'UPB 18042 (Edilizia - Programmazione e localizzazione risorse - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.

2. Tale iscrizione è finalizzata alla integrazione del programma di edilizia residenziale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione). Il programma è volto a porre rimedio alle più manifeste condizioni di disagio abitativo, anche attraverso il recupero ed il riuso di edifici pubblici da destinare, da parte dei Comuni, all'affitto ad anziani ultrasessantacinquenni, il cui reddito convenzionale ai fini dell'edilizia residenziale pubblica non superi, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo di 23.315,00 euro.

3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo nell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 651.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 luglio 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 29 luglio 2004.

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 10 settembre 2004 con relazione di Matteo Brigandì.

- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 25 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota al titolo

- Il testo della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è pubblicato sul BUR n. 19, supplemento ordinario numero 2 del 18 maggio 2004.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 9, 12 e 30 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 9. (Tipi di licenza)

1. Licenza di tipo A: autorizza il pescatore di mestiere all'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti e altri attrezzi elencati dall'apposito regolamento regionale.

2. Licenza di tipo B: autorizza il pescatore dilettante all'esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

3. La licenza di tipo A può essere rilasciata soltanto a cittadini italiani.

“Art. 12 (Validità della licenza)

1. Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo articolo 30.”.

“Art. 30 (Tasse e soprattasse per le licenze)

1. Le licenze, per il primo anno in ogni caso, e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attività di pesca, sono soggette al pagamento delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali.

2. La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle soprattasse tra le Province, in proporzione al numero delle licenze in atto in ciascuna di esse, affinché siano utilizzati per l'incremento, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nelle acque interne libere, l'organizzazione della vigilanza, lo sviluppo delle attività tecnico-amministrative e sportive, nonché per ogni altra attività riguardante il servizio e la disciplina della pesca.”.

Note all'articolo 2

- Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è il seguente :

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti

di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione.

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è il seguente:

“Art. 65 (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

(omissis)

aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali);

(omissis)

- Per la l.r. 9/2004 si veda nota al titolo.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 21, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Bilancio consuntivo di esercizio)

1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonché del patrimonio.

2. Il bilancio consuntivo di esercizio, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario, è adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 412/1991.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi - CIOV), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Presidi ospedalieri della CIOV)

1. Le attività aziendali della CIOV ed i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività medesime nei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, sono acquisiti dall'amministrazione regionale e sono tra-

sferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 5, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con provvedimento di Giunta regionale, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 4, è disposta, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l'assegnazione definitiva del personale all'azienda di destinazione. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'acquisizione da parte della Giunta regionale dei complessi immobiliari ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dell'Ospedale evangelico valdese di Torino è disposta previa stima del loro valore sulla base di una perizia tecnica giurata asseverata.

4. L'acquisizione dei beni mobili, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte, valutati al valore netto attestato dai documenti contabili, è disposta sulla base della ricognizione di cui all'articolo 4.

5. I provvedimenti della Giunta regionale di trasferimento dei beni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d. lgs. 502/1992 e successive modifiche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di trasferimento definitivo della proprietà, i beni di cui al presente comma restano attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, sulla base di specifico accordo con la CIOV, ne assumono la diretta gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Gli stanziamenti regionali destinati all'acquisizione dei beni, così come valutati ai sensi dei commi 3 e 4, confluiscono nella dotazione finanziaria per la gestione liquidatoria di cui all'articolo 6.

7. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà da parte della Regione Piemonte dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all'articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3.

1.L' articolo 6 della l.r.16/1992 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6. (Borse di studio)

1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale

30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

2. Agli studenti risultati idonei è garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale, secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all'atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale, in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale.”.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5.

1.Dopo l' articolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:

“ Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale)

1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l'Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'articolo 6.

2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi.

3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonché l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. L'erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell'importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 2.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), è il seguente:

“Art. 2. (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie)

1. La sanzione amministrativa prevista dall' articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorità competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell'autorizzazione provvisoria di cui all' articolo 15,

comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di legge.

4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino più favorevoli.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 117

Sezione di quadrante del Comitato Regionale di Controllo di Novara. Sostituzione componente effettivo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Novara Dr.ssa Giovanna Vilasi è nominato componente effettivo della Sezione di quadrante di Novara del Comitato regionale di controllo, in sostituzione della Dr.ssa Maria Lanteri.

Enzo Ghigo

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 58-13841

Centri di Assistenza Tecnica al Commercio (CAT) - Art. 16 della L.R. 28/99 - Programma di intervento inerente i criteri e le modalità per l'ampliamento e l'innovazione delle attività dei CAT anche tramite specifici progetti, per la costituzione e l'inizio attività di sedi locali e decentrate - Spesa Euro 300.000,00 (Capitolo 26109/2004)

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin:

L'articolo 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha previsto che "al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'art. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266".

La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 23 del D. Lgs. 114/98, all'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati

centri, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione".

L'articolo 18, comma 1, lett. d) della L.R. 28/99 prevede il sostegno alla costituzione dei CAT ed il finanziamento per l'attuazione di specifici progetti.

Con D.G.R. n. 78-29567 del 1 marzo 2000 l'Amministrazione regionale ha definito il programma di intervento inerente i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di Assistenza Tecnica, successivamente denominati CAT, e gli incentivi per l'istituzione e l'inizio attività dei medesimi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 3 agosto 2000 è stata concessa l'autorizzazione regionale, di cui all'art. 16 della L.R. 28/99 e D.G.R. 78-29567 del 1 marzo 2000, per l'istituzione di tre Centri di Assistenza Tecnica:

- C.A.T. COM S.c.r.l., Via Massena 20, 10128 Torino;
- C.A.T. Confcommercio Piemonte S.c.r.l., Piazza Castello 113, 10121 Torino
- C.A.T. Confesercenti Piemonte S.r.l., Corso Principe Eugenio 7/F, 10122 Torino.

Con D.G.R. 57-1478 del 27 novembre 2000 veniva definito il programma di intervento inerente i criteri e modalità per gli incentivi relativi all'inizio attività dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, con l'individuazione della tipologia di spesa ammissibile. In particolare si definivano le spese ammesse per la realizzazione strutturale e operativa dei CAT: attrezzature e macchinari d'ufficio, strumenti e prodotti informatici, strumenti e spese funzionali all'attivazione ed alla successiva attività del Centro, spese per la formazione professionale degli operatori, consulenze esterne.

Con determinazioni dirigenziali n. 322/2000 e n. 244/2001 venivano erogati, a titolo di incentivo per la costituzione e l'inizio attività dei CAT, Euro 99.676,18 per ognuno dei tre Centri di Assistenza Tecnica al Commercio nel limite del regime de minimis previsto dagli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE, della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) e della "Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis" (96/C 68/06).

Nello spirito del D. Lgs. 114/98 e della normativa regionale in materia, è demandato ai CAT sia il ruolo di intermediari tra le imprese commerciali e la Pubblica Amministrazione, anche ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, sia il compito di agire come centri promotori dello sviluppo locale, attraverso l'incentivazione delle professionalità in loco.

Pertanto, si rende opportuno incentivare:

- la costituzione e l'inizio attività di sedi locali e decentrate dei CAT, al fine di realizzare una rete di assistenza tecnica diffusa ed operativa sul territorio regionale;
- l'ampliamento ed innovazione delle attività svolte dai CAT attualmente autorizzati, anche tramite specifici progetti.

Tutto ciò premesso;

visti gli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE;

visto il Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e il Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001;

visto il Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio;

visto il D.Lgs. n. 165/01;

vista la L.R. n. 51/97 "Norme sull'organizzazione degli Uffici e sull'ordinamento del personale" ed in particolare gli artt. 17, 22, 23 e 52;

vista la L.R. 7/2001;

viste le LL.RR. 9/2004 e 10/2004;

vista la D.G.R. n. 49-10483/2003 e la D.G.R. 41-11545/2004 di conferma dell'assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato, tra le altre, delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 26109/2004 - UPB 17022 (accantonamento n. 100171) per un'entità pari ad Euro 300.000,00;

visto il documento di assegnazione delle risorse finanziarie dalla Direzione al Settore competente, nota prot. n. 2056/17 del 16/02/2004;

la Giunta, unanime, a voti resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare i criteri e le modalità per gli incentivi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, secondo quanto previsto all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si precisa, ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge n. 241/90, che contro la presente deliberazione può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO - CAT

CRITERI PER GLI INCENTIVI ALLA COSTITUZIONE, INIZIO ATTIVITA' E SPECIFICI PROGETTI

Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 - artt. 16 e 18

1) DEFINIZIONE

I Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, denominati CAT, svolgono attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento professionale a favore delle imprese commerciali del Piemonte, nelle seguenti materie:

- * Innovazione tecnologica ed organizzativa
- * Gestione economica e finanziaria d'impresa
- * Accesso ai finanziamenti, anche europei
- * Sicurezza e tutela dei consumatori
- * Tutela dell'ambiente
- * Igiene e sicurezza sul lavoro

* Interventi finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità negli esercizi commerciali ed alla loro certificazione

* Altre materie previste dallo statuto dei CAT ed autorizzate dall'autorità competente

2) BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono i Centri di Assistenza Tecnica al commercio, denominati CAT, in possesso dell'autorizzazione regionale, di cui all'art. 16 della L.R. 28/99, alla D.G.R. n. 78-29567 del 1 marzo 2000 ed alla D.D. n. 200 del 3 agosto 2000.

3) INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMESSE

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente programma le iniziative finalizzate:

* alla costituzione e l'inizio attività di sedi locali e decentrate dei CAT, al fine di realizzare una rete di assistenza tecnica diffusa ed operativa sul territorio regionale;

* all'ampliamento ed all'innovazione delle attività svolte dai CAT attualmente autorizzati, anche tramite specifici progetti.

Sono considerate ammissibili le spese relative a:

- * attrezzature e macchinari d'ufficio
- * strumenti e prodotti informatici
- * strumenti e spese funzionali all'attivazione ed alla successiva attività del Centro
- * spese per la formazione professionale degli operatori
- * consulenze esterne.

4) DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Le domande di finanziamento, in carta libera, devono essere presentate entro il quindici novembre 2004 alla Regione Piemonte - Direzione Commercio ed Artigianato - Piazza Nizza 44 10126 Torino.

Alla domanda dovrà essere allegato:

* relazione sulle attività progettuali per le quali si chiede il contributo;

* descrizione dei progetti con specifica indicazione delle finalità, dei destinatari, dei luoghi e dei tempi di intervento;

* preventivi degli interventi in progetto;

* dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del CAT attestante il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione.

5) ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

Il contributo regionale è pari al 100% delle spese ammesse. L'entità massima del finanziamento è di Euro 100.000,00 per ciascun CAT: ai fini del calcolo del beneficio concedibile si applicano le modalità stabilite con il regime "de minimis".

E' concesso un acconto pari al 40% del finanziamento previsto, da erogarsi al momento dell'ammissione a contributo dell'attività progettuale proposta.

Il saldo verrà erogato a presentazione, entro il 30 giugno 2005, del consuntivo relativo alle attività progettuali svolte. Il consuntivo dovrà contenere:

- * una relazione finale sull'attività progettuale svolta;
- * l'elenco delle singole azioni svolte e fatturate, con l'indicazione del numero e della data della fattura corrispondente.

6) CONTROLLI E MONITORAGGIO

I controlli e le verifiche saranno effettuati dalla Direzione Commercio e Artigianato e dagli uffici competenti e potranno riguardare l'effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni e l'esibizione della documentazione, ivi compresi i bilanci e le fatture.

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.

7) REVOCHE

In caso di mancata realizzazione degli interventi o di perdita dei requisiti comportanti l'autorizzazione regionale, si procederà alla revoca dell'agevolazione, che comporterà la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di ero-

gazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
 - 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
 - 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
 - 22.3** Settore Grandi rischi industriali
 - 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
 - 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
 - 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
 - 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
 - 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
 - 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
 - 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
 - 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
 - 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
 - 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
 - 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
 - 25.1** Settore Opere pubbliche
 - 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
 - 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
 - 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
 - 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
 - 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
 - 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
 - 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
 - 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
 - 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
 - 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
 - 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
 - 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
 - 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
 - 26.4** Settore Navigazione interna e merci
 - 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
 - 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
 - 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
 - 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
 - 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
 - 28.1** Settore Programmazione sanitaria
 - 28.2** Settore Emergenza sanitaria
 - 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
 - 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
 - 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
 - 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
 - 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
 - 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
 - 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
 - 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
 - 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI



Il Castello di Serralunga d'Alba

Sorto a metà del secolo XIV come fortezza,
in virtù della posizione geografica dominante,
il Castello di Serralunga, già dei Falletti di Barolo
e ora di proprietà statale, si staglia,
con il suo inconfondibile profilo e le due torri,
una rotonda e l'altra quadrata, dalla sommità
del borgo medievale, l'antica Sera Longa, per la sua
caratteristica forma di lingua di terra stretta e lunga.
Dal castello gotico - che colpisce il visitatore per lo slancio
e la verticalità dell'architettura - si gode uno
splendido panorama sulle colline delle Langhe
e i suoi vigneti che ne modellano i contorni, e che offrono
alcuni tra i vini più pregiati al mondo.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.